

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E  
IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO  
UNICO DI GARANZIA PER LE PARI  
OPPORTUNITÀ - CUG  
DELL'UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA**

**Approvato** con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 90/20  
del 25 novembre 2020

**Emanato** con D.R. n. 216/20 del 26 novembre 2020

**In vigore dal** 27 novembre 2020

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO  
UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ - CUG  
DELL'UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA**

**Indice**

Art. 1 - Costituzione e finalità

Art. 2 - Composizione del CUG

Art. 3 - Designazione dei componenti – Durata del CUG - Cessazione dall'incarico

Art. 4 - Funzioni del CUG

Art. 5 - Modalità di svolgimento delle attività del CUG

Art. 6 - Attività di comunicazione e di informazione

Art. 7 - Risorse e strumenti

Art. 8 - Disposizioni finali

## **Art. 1**

### **Costituzione e finalità**

1. È costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG. Il CUG opera per il benessere lavorativo e organizzativo del Personale dell'Ateneo.
2. Il CUG svolge la propria attività in favore di tutto il Personale dell'Ateneo, compreso il personale non strutturato operante a vario titolo nell'Ateneo.

## **Art. 2**

### **Composizione del CUG**

1. Il CUG è un organismo paritetico costituito da rappresentanti del Personale e da rappresentanti dell'Ateneo.
2. Il CUG è composto da:
  - 3 rappresentanti del personale tecnico amministrativo,
  - 1 rappresentante dei ricercatori,
  - 1 rappresentante degli associati
  - 1 rappresentante degli ordinari
3. La composizione fissata in base ai commi 1 e 2 del presente articolo permane fino alla naturale scadenza del CUG.
4. Il CUG opera a tutti gli effetti anche in caso di incompleta composizione, a condizione che il numero dei componenti designati costituisca almeno la metà più uno del numero dei componenti previsti in base al presente Regolamento.

## **Art. 3**

### **Designazione dei componenti - Durata del CUG - Cessazione dall'incarico**

1. I componenti del CUG sono designati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

2. La composizione complessiva del CUG deve assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi.
3. I componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. Al termine del mandato, essi continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo CUG. Nel caso in cui, nel corso del mandato, un componente cessi dall'incarico per una qualunque causa secondo il comma 6 del presente articolo, è sostituito da altro componente, in rappresentanza del Personale o dell'Ateneo, secondo le modalità disciplinate nei commi 1 e 2 del presente articolo. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del CUG.
4. La nomina del CUG è disposta con decreto del Rettore.
5. Il Presidente del CUG è designato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei rappresentanti dell'Ateneo, in possesso di elevate capacità ed esperienze nelle materie di competenza del CUG. Il Presidente, a sua volta, designa il Segretario e il Vicepresidente. Il Presidente resta in carica per la durata del mandato del CUG e può ricoprire la carica per non più di due mandati consecutivi. Il Presidente rappresenta il CUG, convoca le riunioni e le presiede, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo conto delle proposte dei componenti.
6. La cessazione dall'incarico di componente del CUG avviene:
  - per cessazione del rapporto di lavoro o d'impiego con l'Ateneo;
  - per comando o distacco presso altro Ente;
  - per dimissioni volontarie dalla carica.

#### **Art. 4**

#### **Funzioni del CUG**

1. Il CUG ha funzioni propositive, consultive e di verifica per lo sviluppo della cultura delle pari opportunità, della valorizzazione del benessere lavorativo e contro le discriminazioni, nell'ambito delle competenze previste dalla legge e dall'art. 22 dello Statuto di Ateneo.
2. Nell'ambito delle competenze riconosciute dalla legge e dallo Statuto di Ateneo, il CUG può svolgere, in particolare, i compiti di seguito indicati:
  - proporre piani di azioni positive per favorire la parità di trattamento sul lavoro e la cultura

delle pari opportunità;

- proporre azioni e progetti volti a favorire le condizioni di benessere lavorativo, quali le indagini conoscitive e di clima idonei a conoscere, prevenire e rimuovere le discriminazioni di qualsiasi natura, il disagio psicologico e il *mobbing*;
- fornire pareri non vincolanti sui piani di formazione del personale, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione vita-lavoro;
- svolgere attività di verifica sui risultati delle azioni positive, sulle buone pratiche in materia di pari opportunità, sulle politiche di promozione del benessere sul lavoro, anche attraverso la proposta agli organismi competenti di piani formativi.

3. Le proposte formulate dal CUG sono trasmesse all'Amministrazione.

4. Il CUG redige entro il 30 marzo di ogni anno una relazione sull'attività svolta, riferita all'anno precedente, che è trasmessa agli Organi di Ateneo.

## **Art. 5**

### **Modalità di svolgimento delle attività del CUG**

1. Il CUG si riunisce in seduta ordinaria ogni quattro mesi, mediante convocazione comunicata con preavviso di almeno otto giorni lavorativi. Il CUG può essere convocato in via straordinaria su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei componenti, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.
2. Le sedute sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La verbalizzazione della seduta è a cura del Segretario.
3. Il CUG, su richiesta di uno o più componenti, può invitare a partecipare alle sedute anche persone esterne all'Ateneo e può avvalersi di esperti scelti tra il personale dell'Ateneo, i quali partecipano alle sedute a titolo consultivo, senza diritto di voto.

#### **Art. 6**

##### **Attività di comunicazione e di informazione**

1. Il CUG informa periodicamente sulle proprie attività e proposte attraverso un'area dedicata sul Portale web dell'Ateneo.
2. La relazione annuale sull'attività del CUG, prevista dall'art. 4 comma 5 del presente Regolamento, è pubblicata nell'area dedicata sulla rete *intranet*.

#### **Art. 7**

##### **Risorse e strumenti**

1. Il CUG dispone, su prenotazione in tempo utile, di una sala idonea per lo svolgimento delle proprie sedute. Le sedute possono essere svolte anche in modalità telematica.
2. Il Consiglio di Amministrazione può destinare, su proposta del Rettore, un fondo annuo per lo svolgimento delle attività istituzionali del CUG, il cui ammontare è definito in sede di bilancio di previsione. Il CUG dispone dello stanziamento tenuto conto dei vincoli e dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente.

#### **Art. 8**

##### **Disposizioni finali**

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella seduta del 25 novembre 2020, acquisito il parere del Senato Accademico, entra in vigore e ha efficacia dal giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale ed è pubblicato sul sito web di Ateneo.